

	Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106	C.C.	10	18/07/2024
---	---	------	----	------------

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2024.

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

L'anno 2024 addì 18 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
RUSSO Giuseppe	Sindaco	SI	MOROSINI Francesco	Consigliere	SI
GOBBI Alessandra	Cons_Vice Sindaco	SI	GHILARDI VALENTINA	Consigliere	SI
FASANO Salvatore	Consigliere_Ass	SI	FILIPAZZI Francesco Maria	Consigliere	SI
MOZZICATO Mattia	Consigliere_Ass	SI	RONCARI Gianfranco	Consigliere	SI
DE VECCHI Stefano	Consigliere	SI			
MAMMANO Rosalia	Consigliere	AG			
MIGLIORINI Paola	Consigliere	SI			
PERTUSATI Marinella	Consigliere	SI			
VIGANO' Sofia	Consigliere	SI			

Totale Presenti 12

Totale Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale CARDAMONE dott.ssa ANTONELLA con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;

- l'“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Vista la recente deliberazione Arera N. 363/2021, che dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ha approvato il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025;

Dato atto che il nuovo metodo prevede in particolare:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze

straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Dato atto inoltre che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Considerato che il Comune di Tavazzano con Villavesco, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 9.9.2014 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29.4.2016, e successivamente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.6.2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27.4.2023, esecutiva ad oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti TARI per l'anno 2023 e presa d'atto del PEF Pluriennale 2022-2025;

Vista la Legge n. 130/2020 di riforma in materia di giustizia e processo tributario con l'apportata modifica della denominazione delle commissioni tributarie: la Commissione tributaria provinciale è ridenominata "Corte di Giustizia tributaria di primo grado"; mentre la commissione tributaria regionale è ridenominata "Corte di Giustizia tributaria di secondo grado";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27.4.2023 con la quale è stato approvato lo schema di nuovo regolamento TARI 2023, adeguato alle recenti norme (alla delibera Arera N. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 e alla Legge N. 130/2022);

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 81/reg. gen. del 16.3.2022 con la quale veniva affidato il servizio per l'applicazione delle delibere dell'Autorità denominata "Arera" per il ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riferimento alla elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF MTR-2 ARERA) e del Piano Tariffario TARI, alla Società FIVE Consulting SRL, con sede in Via Cefalonia n. 55, Brescia CF./P.IVA 03810190987;

Visto ed esaminato il Piano Economico Finanziario (PEF MTR-2 ARERA) predisposto dalla Società FIVE Consulting SRL, incaricata dal Comune, e la relativa relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025);

Dato atto che il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Tavazzano con Villavesco e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), espone un costo complessivo per l'anno 2024 di Euro 607.751,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe per l'anno 2024 è pari ad € 603.359,00 - di cui parte fissa € 293.888,00 e parte variabile € 309.471,00 (considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI);

Considerato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione ;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 137/reg. gen. del 21.4.2022 con la quale veniva affidato l'incarico di validazione del PEF MTR-2 ARERA 2022 alla Società Società XANTO s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi n. 60, Crema (CR), C.F./P.IVA 01331950194;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 21.6.2024 (atti comunali n. 8131) dal Validatore Società XANTO s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi n. 60, Crema (CR), C.F./P.IVA 01331950194;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto al protocollo del Comune in data 27.6.2024 (atti comunali n. 8412);

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2024, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 3) di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per quanto previsto dal punto 2).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il responsabile del servizio interessato
rag. Antonella Chiesa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti n. 1 contrario (Roncari), n. 1 astenuto (Filipazzi), tutti gli altri favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suesesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

"3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Con voti n. 1 contrario (Roncari), n. 1 astenuto (Filipazzi), tutti gli altri favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / 8

Ufficio Proponente: **Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/06/2024

Il Responsabile di Settore

Pasqualino Corigliano

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/07/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Chiesa

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
RUSSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE dott.ssa ANTONELLA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **14/10/2024** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **14/10/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE dott.ssa ANTONELLA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE dott.ssa ANTONELLA
